



Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

N. 3

OGGETTO: *Gestione Ruzzo Reti S.p.A. – Deliberazione ARERA 918/2017/r/idr. applicazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio – Aggiornamento della predisposizione tariffaria 2018÷2019.*

L'anno **duemiladiciannove** addì **diciannove** del mese di **febbraio**

Convocato nei modi e nei termini di legge, si è riunito il Consiglio Direttivo presso gli Uffici dell'ERSI in L'Aquila, nelle persone dei Signori:

Nome e Cognome	Carica	PRESENTE	ASSENTE
VALENZA DANIELA	PRESIDENTE	X	
OTTAVIANO ALFONSO	COMPONENTE	X	
DI MARCO ROBERTO	COMPONENTE	X	
LACCHETTA ILARIO	COMPONENTE	X	
ASSI L'AQUILA (MANCANTE)	COMPONENTE		X

Svolge le funzioni di Segretario verbalizzante facente funzioni l'Ing. **Alessandro Antonacci**.

Partecipa alla seduta il Revisore dei Conti – Dott.ssa Enza Pomante

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente invita i componenti alla trattazione dell'oggetto di cui sopra.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

VISTA la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000;

VISTI D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e s.m.i., D.Lgs. 31/2001 e s.m.i., D.Lgs. 3 aprile 2006, n.152 e s.m.i.; Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e s.m.i., D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i.;

VISTE le LL.RR. n.2/97 e s.m.i.; n.31/2010 e s.m.i.; n.9/2011 e s.m.i.;

VISTO il Regolamento Regionale D.P.G.R. n.1 del 16.01.2013;

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 51/9 del 16.12.2015, inerente D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 "*Norme in materia ambientale*", modificato dal D.Lgs. 16 gennaio 2008 n. 4 - Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale - Art. 121, Approvazione del Piano di Tutela delle Acque;

PRESO ATTO che l'Ente Regionale per il Servizio Idrico Integrato – ERSI costituito giusta L.R. 9/2011 con proprio verbale del Consiglio Direttivo ha proceduto alla nomina del Direttore Generale;

VISTA la Delibera dell'Ente d'Ambito N. 5 Teramano n. 20 del 25/06/2003, con cui è stata affidata in house la gestione del Servizio Idrico Integrato, fino al 31/12/2023 alla Ruzzo Reti S.p.A.;

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico (di seguito: Autorità) 1 marzo 2012, 74/2012/R/IDR, recante "*Avvio di procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e per l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici*" (di seguito: deliberazione 74/2012/R/IDR);

RICHIAMATO il documento per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012, recante "*Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici*" (di seguito: documento per la consultazione 204/2012/R/IDR) nonché il documento per la consultazione 290/2012/R/IDR, del 12 luglio 2012, dal tema "*Consultazione pubblica per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici – Il metodo tariffario transitorio*" (di seguito: documento per la consultazione 290/2012/R/IDR);

VISTA la deliberazione dell'Autorità 2 agosto 2012, 347/2012/R/IDR, recante "*Definizione dei contenuti informativi e delle procedure di raccolta dati in materia di servizio idrico integrato*", come integrata e modificata dalle deliberazioni 412/2012/R/IDR e 485/2012/R/IDR (di seguito: deliberazione 347/2012/R/IDR);

RICHIAMATA la deliberazione dell'Autorità 28 dicembre 2012, 585/2012/R/IDR, recante "*Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013*" ed il suo Allegato A recante "*Regolazione tariffaria dei servizi idrici per le gestioni conformi alla legge 36/94 e al D.Lgs. 152/06 e per la vendita di servizi all'ingrosso*" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/IDR);

VISTE:

- la deliberazione dell'Autorità 21 febbraio 2013, 73/2013/R/IDR, recante "*Approvazione delle linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del*

piano d'ambito e modifiche alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 585/2012/R/IDR" (di seguito: deliberazione 73/2013/R/IDR);

- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2013, 110/2013/R/IDR, recante "*Avvio di procedimento per il riconoscimento del valore residuo degli investimenti alla scadenza delle concessioni e delle conseguenti modifiche degli atti che regolano il servizio idrico*" (di seguito: deliberazione 110/2013/R/IDR);
- la deliberazione dell'Autorità 21 marzo 2013, 117/2013/R/IDR, recante "*Avvio di procedimento per la definizione di meccanismi di riconoscimento, ai gestori del servizio idrico integrato, degli oneri legati alla morosità e di contenimento del rischio credito*" (di seguito: deliberazione 117/2013/R/IDR);

RICHIAMATO il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, del 1 agosto 2013, recante "*Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei servizi idrici*" (di seguito: documento per la consultazione 356/2013/R/IDR);

VISTA la deliberazione dell'Autorità 17 ottobre 2013, 459/2013/R/IDR, recante "*Integrazione del metodo tariffario transitorio dei servizi idrici nonché delle linee guida per l'aggiornamento del piano economico finanziario*" (di seguito: deliberazione 459/2013/R/IDR);

RICHIAMATO il documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, del 28 novembre 2013, recante "*Provvedimenti tariffari, in materia di servizi idrici, relativi al primo periodo regolatorio 2012÷2015, per il riconoscimento dei costi e la definizione di ulteriori misure a completamento della disciplina*" (di seguito: documento per la consultazione 550/2013/R/IDR);

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 74/2012/R/IDR, l'Autorità ha avviato un procedimento per l'adozione di provvedimenti tariffari e l'avvio delle attività di raccolta dati e informazioni in materia di servizi idrici;
- nell'ambito di tale procedimento, l'Autorità ha sottoposto a consultazione pubblica due documenti (documenti per la consultazione 204/2012/R/IDR del 22 maggio 2012 e 290/2012/R/IDR del 12 luglio 2012) per l'adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici ed ha organizzato una serie di seminari al fine di raccogliere i commenti e le osservazioni di tutti i soggetti interessati;
- con la deliberazione 347/2012/R/IDR sono stati posti in capo ai Gestori del Servizio Idrico Integrato alcuni obblighi di invio dei dati rilevanti ai fini della definizione delle tariffe per gli anni 2012 e 2013;
- in esito all'attività di analisi e allo svolgimento di un ampio processo partecipativo è stata approvata la deliberazione 585/2012/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTT per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013. Il provvedimento è stato completato con la deliberazione 73/2013/R/IDR, che ha approvato le linee guida per la verifica dell'aggiornamento del piano economico-finanziario del Piano d'Ambito e, successivamente, con l'approvazione, in data 28 febbraio 2013, della deliberazione 88/2013/R/IDR, che ha dettagliato il metodo tariffario transitorio MTC per le gestioni ex-CIPE, introducendo anche modifiche e integrazioni alla deliberazione 585/2012/R/IDR;
- l'Autorità, a seguito delle proposte e dei calcoli tariffari ricevuti e alla luce della emersa necessità di specifici approfondimenti istruttori, indispensabili all'approvazione delle tariffe predisposte, con deliberazione 271/2013/R/IDR ha conferito mandato al Direttore della Direzione Sistemi Idrici (DSID) a richiedere tutte le informazioni e gli elementi di

valutazione utili allo svolgimento degli approfondimenti ritenuti necessari nell'ambito dei procedimenti di approvazione delle singole tariffe;

- al fine di individuare i più efficaci strumenti regolatori che possano consentire di allineare il sistema infrastrutturale nazionale agli standard definiti in ambito europeo e agli obiettivi di qualità ambientale e della risorsa, previsti sul territorio, l'Autorità ha posto in consultazione, con il documento per la consultazione 339/2013/R/IDR, elementi conoscitivi e criteri guida per la selezione degli investimenti necessari al settore, nell'ambito dell'articolato sistema di competenze previsto nel comparto (Autorità di Distretto per la gestione delle acque, Regioni per la loro tutela, ATO per l'erogazione del Servizio Idrico Integrato);
- con il documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, l'Autorità, al fine di conseguire gli obiettivi delineati dalle competenti amministrazioni, ha prospettato un nuovo approccio per una regolazione asimmetrica ed innovativa, che porti a compimento il primo periodo di regolazione tariffaria, esplicitando la relazione tra identificazione degli obiettivi, selezione degli interventi necessari e riflessi in termini di entità dei corrispettivi ed attese di miglioramento di efficienza degli operatori, prefigurando contestualmente la possibilità di prevedere schemi regolatori adottabili da parte degli Enti d'Ambito, o dagli altri soggetti competenti alla predisposizione tariffaria, in funzione dei citati obiettivi specifici dai medesimi prefissati;
- con deliberazione 459/2013/R/IDR, al fine di favorire ed accelerare gli investimenti nelle infrastrutture più urgenti per il territorio, l'Autorità ha introdotto alcune integrazioni al metodo tariffario transitorio per i servizi idrici per gli anni 2012 e 2013, attribuendo ulteriori facoltà agli Enti d'Ambito, da esercitare qualora ricorrano determinate condizioni e in coerenza con gli obiettivi specifici che gli investimenti programmati intendono perseguire, alla luce delle priorità comunitarie, nazionali e locali;
- tenendo conto delle osservazioni e proposte già raccolte nell'ambito del documento per la consultazione 356/2013/R/IDR, nel documento per la consultazione 550/2013/R/IDR, l'Autorità ha puntualmente illustrato i propri orientamenti in ordine al completamento del pacchetto recante la regolazione tariffaria dei servizi idrici (*Metodo Tariffario Idrico - MTT*), superando la logica transitoria della metodologia di riconoscimento dei costi a fini tariffari e facendo evolvere il MTT e il MTC, opportunamente adeguati ed integrati, in una prospettiva di più lungo termine e prevedendo per gli anni 2014 e 2015 un periodo di consolidamento, disciplinato sulla base di schemi regolatori;

PRESO ATTO della Deliberazione ARERA n.643/2013/R/idr con la quale l'Autorità per l'Energia elettrica, il Gas ed il Servizio Idrico ha approvato il Metodo Tariffario Idrico completando il primo periodo regolatorio 2012÷2015;

CONSIDERATO CHE con la Deliberazione ARERA n. 643/2013/R/idr l'Autorità ha:

- Definito gli schemi regolatori necessari ad adottare la tariffa del Servizio Idrico Integrato per le annualità 2014÷2015 nonché conguagliare, laddove necessario, quella del 2012÷2013;
- Recato disposizioni per la determinazione dei costi riconosciuti per lo svolgimento dei seguenti servizi di pubblica utilità:
 - a) captazione, anche a usi multipli;
 - b) adduzione, anche a usi multipli;
 - c) potabilizzazione;
 - d) vendita di acqua all'ingrosso;
 - e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;
 - f) fognatura nera e mista, vendita all'ingrosso del medesimo servizio e raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;

- g) depurazione e vendita all'ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e industriali;
- h) misura;
- Definito l'ambito dei soggetti a cui si applica il provvedimento;
- Definito le seguenti componenti di costo del servizio:
 - a) costi delle immobilizzazioni, intesi come la somma degli oneri finanziari, degli oneri fiscali e delle quote di ammortamento a restituzione dell'investimento;
 - b) costi operativi, intesi come la somma dei costi operativi endogeni alla gestione, dei costi afferenti l'energia elettrica, le forniture all'ingrosso, gli oneri relativi a mutui e canoni riconosciuti agli enti locali e delle altre componenti di costo;
 - c) eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti;
 - d) componente relativa ai costi ambientali e della risorsa;
 - e) componente relativa ai conguagli;
- Definito il moltiplicatore tariffario ϑ di ciascun anno a , determinato ai sensi dell'articolo 4 dell'Allegato A, in base al rapporto tra i costi riconosciuti e la valorizzazione, in termini di tariffe rilevate ad inizio 2012, dei volumi relativi all'anno $(a-2)$, tenendo conto degli eventuali effetti delle altre attività idriche;
- Chiarito il limite massimo alla variazione del moltiplicatore tariffario ϑ , per ciascun anno a di cui al citato articolo 4 dell'Allegato A, tenendo conto dell'inflazione programmata, di un fattore K e dello schema regolatorio, di cui al successivo articolo 4;
- Confermato che i corrispettivi applicati all'utenza sono determinati applicando il moltiplicatore tariffario ϑ di cui al precedente comma 3.1 alle quote fisse e variabili della struttura tariffaria dell'anno base 2012. Tale struttura tariffaria, negli anni 2014 e 2015, può essere variata seguendo le modalità e nei limiti indicati nel Titolo 9 dell'Allegato A, ad invarianza di gettito tariffario;
- Confermato che laddove gli Enti d'Ambito o gli altri soggetti competenti ritengano necessario, per assicurare il raggiungimento degli specifici obiettivi programmati, il superamento del limite di cui al precedente comma 3.2, possano presentare motivata istanza all'Autorità secondo la procedura di cui al successivo Articolo 5;
- Definito gli Schemi regolatori necessari all'approvazione del MTI, corrispondente all'insieme degli atti necessari alla predisposizione tariffaria, che l'Ente d'Ambito o altro soggetto competente propone all'Autorità ai fini della relativa approvazione. Tale schema è composto dai seguenti atti:
 - a) il Programma degli Interventi (PdI), ai sensi dell'art. 149, comma 3, del D.Lgs. 152/06, che specifica gli obiettivi da realizzare sulla base di una puntuale indicazione degli interventi per il periodo 2014÷2017, riportando, per l'eventuale periodo residuo fino alla scadenza dell'affidamento, le informazioni necessarie al raggiungimento almeno dei livelli minimi di servizio, nonché al soddisfacimento della complessiva domanda dell'utenza;
 - b) il Piano Economico Finanziario (PEF), che ai fini della presente deliberazione rileva limitatamente al Piano tariffario e dal Rendiconto finanziario, redatti in base all'Allegato A), prevede con cadenza annuale per tutto il periodo di affidamento, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa con esplicitati i connessi valori del moltiplicatore tariffario di cui al comma 3.1 e del vincolo ai ricavi del Gestore;
 - c) la Convenzione di gestione, contenente gli aggiornamenti necessari a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento;

RILEVATO che con la determinazione 7 marzo 2014 n. 3/2014, ARERA ha predisposto gli schemi-tipo del documento di aggiornamento del Programma degli interventi e della relazione di accompagnamento prevista al comma 5.3 lettera d) del MTI;

VISTO che le richiamate deliberazioni ARERA, trovano applicazione nei soggetti che, a qualunque titolo, svolgono, sul territorio nazionale, uno o più servizi facenti parte del Servizio Idrico Integrato;

RILEVATO che, conseguentemente, nel caso specifico le Deliberazioni ARERA si applicano al Gestore del Servizio Idrico Integrato Ruzzo Reti S.p.A. (di seguito Società);

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Unico Straordinario dell'Ente d'Ambito Teramano n. 10 del 27/05/2013 con la quale sono stati validati i dati necessari alla definizione della tariffa del servizio secondo il metodo MTT (Deliberazione ARERA n.585/2012/R/idr) ed è stata proposta ad ARERA la tariffa degli anni 2012 e 2013 valorizzando tutte le immobilizzazioni iscritte nel bilancio della Società, incluse le immobilizzazioni provenienti dal conferimento ex-ACAR soggette nel corso del tempo a rivalutazioni monetarie a seguito di operazioni societarie straordinarie ammesse dal codice civile;

CONSIDERATO CHE, la suddetta impostazione è stata dettata dall'impossibilità del momento di ricostruire i valori al costo storico di produzione e di acquisto e dalla necessità di salvaguardare l'equilibrio economico finanziario della gestione visto che il richiamato conferimento ex-ACAR si ripercuote sul bilancio della Società, in particolare, sul risultato economico in termini di ammortamenti;

CONSIDERATO CHE comunque il riconoscimento del conferimento ex-ACAR è avvenuto con riserva di rivedere in un secondo momento l'impostazione adottata come dichiarato nella relazione di accompagnamento prevista dalla Deliberazione ARERA 585/2012/R/idr per concedere alla Società il tempo necessario a produrre la documentazione conforme alla metodologia tariffaria: *“Per effettuare il conferimento dei beni della scissione dell'Azienda Consorziale Acquedotto del Ruzzo in due società (Ruzzo Reti S.p.A. e Ruzzo Servizi S.p.A.) è stata commissionata una perizia da parte del tribunale. Attraverso questa perizia però non è possibile risalire al costo storico di realizzazione delle opere, dal momento che i criteri utilizzati per determinare il valore dei beni sono eterogenei. Il valore della perizia ammontava a €148.791.472,00. All'interno di questo importo è quindi possibile che siano incluse delle rivalutazioni economiche. L'impossibilità di ricostruire al momento il costo di realizzazione unito al fatto di non voler andar a minare l'equilibrio economico-finanziario del gestore, hanno portato al riconoscimento di tutti i beni iscritti a libro cespiti. Deve essere sottolineato che ci si riserva di effettuare ulteriori approfondimenti in merito.”*;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Unico Straordinario dell'Ente d'Ambito Teramano n. 29 del 18/12/2013 con la quale è stato approvato il Piano Economico Finanziario così come previsto dalla Deliberazione ARERA n. 73/2013/R/idr;

CONSIDERATO CHE inoltre con l'approvazione del suddetto Piano Economico Finanziario l'Ente di Ambito ha stralciato il valore complessivo del conferimento ex-ACAR non avendo la Società fornito criteri né importi per la ricostruzione al costo storico del conferimento ex-ACAR, né tantomeno formulato una proposta di riconoscimento: *“L'Ente d'Ambito precisa che, con la validazione dei dati effettuata lo scorso 30 aprile per le predisposizioni tariffarie 2012 e 2013, i beni derivanti dalla perizia del tribunale di primo conferimento in Ruzzo Reti SpA dei cespiti ex-ACAR erano stati riconosciuti ai fini tariffari esclusivamente a tutela dell'equilibrio economico finanziario della gestione Ruzzo Reti S.p.A. che ne sostiene in*

bilancio i relativi costi di ammortamento. Tuttavia, già allora emergeva dalla documentazione in possesso dell'Ente d'Ambito la valorizzazione al costo di ricostruzione a nuovo, come criterio prevalentemente utilizzato per la determinazione dei cespiti oggetto del conferimento. Sebbene l'Ente d'Ambito, in sede di procedura partecipata di validazione dati, avesse invitato la Società Ruzzo Reti S.p.A. a isolare e quindi espungere gli importi determinati con il criterio di ricostruzione a nuovo, la medesima Società dichiarava che tale operazione risultava non praticabile, ribadendo comunque che la perizia del tribunale ha avuto come unica funzione la determinazione dei costi di primo conferimento e non la rivalutazione monetaria degli importi. L'Ente d'Ambito, anche in considerazione della scadenza del 30 aprile 2013, scelse in favore del riconoscimento dell'intero valore della perizia segnalando la criticità e riservandosi di svolgere ulteriori approfondimenti in un momento successivo.

Compiuti gli approfondimenti annunciati nel documento di validazione, l'Ente d'Ambito prende in questa sede di aggiornamento PEF la decisione di escludere ai fini tariffari i cespiti riconducibili alla perizia del tribunale dandosi di ufficio il criterio di escludere dalla RAB tutti i cespiti del ModLibro, che sono per definizione opere non realizzate dal Gestore e quindi oggetto del conferimento (anno 2004), nonché i cespiti del ModStratificazione riferiti sempre all'anno 2004, dove rileva il valore dei terreni per un valore di 43 mln di euro. Il criterio adottato porta complessivamente ad escludere cespiti per un valore di circa 130 mln di euro.

A rafforzamento della scelta dell'Ente d'Ambito di escludere i cespiti periziati intervengono le recenti disposizioni dell'AEEG contenute nella Deliberazione 459/2013/R/IDR, in particolare:

- 1. l'ammissibilità delle perizie subordinata al riconoscimento nella precedente regolazione tariffaria. Nel caso specifico le perizie non sono infatti previste nel Piano d'Ambito;*
- 2. La scelta del criterio degli ammortamenti finanziari alternativa e non cumulativa al riconoscimento delle perizie;*
- 3. La puntuale quantificazione della spesa per investimenti sul periodo 2014÷2017 che individua importanti obiettivi da conseguire e presente nel Piano d'Ambito approvato.*

Con la predisposizione del PEF 2012÷2030, l'Ente d'Ambito ridetermina dunque anche il valore delle tariffe 2012 e 2013, considerato che la predisposizione tariffaria trasmessa lo scorso 30 aprile 2013 includeva anche i beni della perizia del tribunale.”;

RICHIAMATA la deliberazione AEEGSI 6 febbraio 2014 46/2014/r/idr di approvazione, ai fini della valorizzazione dei conguagli nell'ambito del metodo tariffario MTI, introdotto con deliberazione 643/2013/r/idr per gli anni 2014 e 2015, delle tariffe e del correlato piano economico- finanziario proposti dall'Ente d'Ambito Territoriale Ottimale Teramano 5;

RICHIAMATA la Deliberazione del Commissario Unico Straordinario dell'Ente d'Ambito Teramano n. 13 del 23/06/2014 con la quale sono state approvate le Tariffe 2014 e 2015 sulla base del bilancio 2012, ultimo bilancio allora disponibile, nonché il Piano Economico Finanziario così come previsto dalla Deliberazione ARERA n. 643/2013/R/idr;

CONSIDERATO CHE la suddetta proposta tariffaria per gli anni 2014 e 2015 è stata predisposta in continuità con l'impostazione del Piano Economico Finanziario approvato con la Deliberazione del Commissario Unico Straordinario dell'Ente d'Ambito Teramano n. 29 del 18/12/2013, ovverosia, è stata predisposta senza valorizzare le infrastrutture derivanti dal conferimento ex-ACAR;

RICHIAMATA la Deliberazione ARERA 490/2014/R/idr che ha approvato la predisposizione tariffaria dell'Ente di Ambito Teramano senza modifiche alla proposta originaria, confermando quindi i livelli di theta e VRG proposti dall'Ente di Ambito;

CONSIDERATO CHE altresì la proposta tariffaria degli anni 2014 e 2015 non poteva tener conto dei seguenti nuovi elementi emersi successivamente alla data di approvazione:

- Approvazione del bilancio 2013 con evidenza della riduzione consistente dei volumi erogati all'utenza considerata di natura straordinaria;
- Adesione nel 2015 alla gestione della Società dei nuovi Comuni di Fano Adriano e Isola del Gran Sasso per il servizio idrico integrato e dei soli servizi di fognatura e depurazione del Comune di Colonnella;

CONSIDERATO CHE tutti i nuovi elementi richiamati – bilancio 2013, ampliamento del perimetro di gestione – hanno prodotto effetti negativi sull'equilibrio economico e finanziario della gestione;

RILEVATO CHE alla luce di questo nuovo scenario, la valorizzazione a costo storico del conferimento ex-ACAR è rientrata tra le misure prioritarie da adottare per aumentare i flussi tariffari e ripristinare l'equilibrio economico finanziario della gestione, anche in considerazione della consistente dotazione infrastrutturale in gestione alla Società che necessita di livelli significativi di manutenzione per conservare o ripristinare il buon stato di funzionamento di opere e impianti, tanto più che le infrastrutture dei proprietari non trovano valorizzazione tariffaria nella componente destinata alla valorizzazione dei beni di terzi (*DeltaCUIT*);

CONSIDERATO CHE la metodologia tariffaria MTI (Deliberazione ARERA 643/2013/R/idr) ha previsto all'art. 3.2, allegato A, *"La determinazione delle tariffe per l'anno 2014 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTT o MTC, aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2012 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile. Per la determinazione delle tariffe per l'anno 2015, invece, i dati utilizzati per la determinazione tariffaria 2014 saranno aggiornati con i dati di bilancio relativi all'anno 2013 o, in mancanza, all'ultimo bilancio disponibile."*;

CONSIDERATA inoltre la facoltà degli Enti di Ambito prevista dalla Determina DSID 4/2015 di presentare *"specifica e motivata istanza di aggiornamento delle tariffe per l'anno 2015 in presenza di significativi scostamenti ai sensi degli articoli 26 e 28 dell'Allegato A della Deliberazione 643/2013/R/idr"*;

VISTO che, in ragione di quanto previsto dalla Determina DSID 4/2015 sopra richiamata, Ente di Ambito Teramano e Società hanno formulato istanza separata e motivata con le note prot. 592 del 17 aprile 2015 e 751 del 19 maggio 2015 richiedendo di aggiornare la predisposizione tariffaria del primo periodo regolatorio 2012÷2015, in particolare gli anni 2012÷2014 al solo fine di determinare i conguagli, l'anno 2015 per intervenire sui corrispettivi applicati;

PRESO ATTO che la Società, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione del 24 ottobre 2015 O.d.G. n. 15, ha approvato i criteri e gli importi del conferimento ex-ACAR da valorizzare ai fini tariffari nel rispetto delle Deliberazioni ARERA 347/2012, 585/2012 e 643/2013;

CONSIDERATO che, i criteri indicati nella relazione hanno comunque condotto alla determinazione di importi ricostruiti secondo il principio di prudenza, ovvero sia, meno gravosi per l'utenza, laddove non sia stato possibile individuare direttamente l'importo, come ad esempio nel caso dei fondi di ammortamento;

CONSIDERATO che, a seguito di tutti gli eventi rilevati successivamente la Deliberazione ARERA 490/2014/R/idr, l'Ente di Ambito Teramano ha provveduto ad aggiornare la proposta tariffaria con Delibera Commissariale n. 27 del 10.11.2015;

RICORDATO che successivamente l’Autorità per l’Energia Elettrica il Gas ed il Sistema Idrico, con riferimento al periodo regolatorio 2016÷2019:

- con deliberazione 664/2015/R/idr, ha approvato il Metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2);
- con determina 30 marzo 2016 2/2016 – DSID ha provveduto alla “Definizione dello schema tipo e delle procedure di raccolta dati ai fini dell’aggiornamento del Programma degli Interventi (PDI) per il periodo 2016÷2019, ai sensi degli artt. 6 e 7 della deliberazione 664/2015/R/idr e degli artt. 3, 4 e 11 del MTI-2”;
- con Determina 30 marzo 2016 3/2016 - DSID ha provveduto alla “Definizione delle procedure di raccolta dati e dello schema tipo per la relazione di accompagnamento alla predisposizione tariffaria, nonché indicazione dei parametri di calcolo, ai fini della determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato per gli anni 2016, 2017, 2018 e 2019 ai sensi della deliberazione 664/2015/R/idr”;
- con deliberazione 656/2015/R/idr recante “Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - Disposizioni sui contenuti minimi essenziali” ha adottato la convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato, alla quale le convenzioni di gestione attualmente in vigore devono essere adeguate;

RILEVATO che il MTI-2, nel disciplinare gli adempimenti posti in capo agli Enti di Governo dell’Ambito finalizzati alla determinazione delle tariffe 2016÷2019, prevede, all’art.7, che:

“7.1 La tariffa è predisposta dagli Enti di governo dell’ambito o dagli altri soggetti competenti individuati con legge regionale, come definiti nell’Allegato A della presente deliberazione, sulla base della metodologia di cui al precedente Articolo 6 e dei dati già inviati nell’ambito dei procedimenti di raccolta dati disposti contestualmente alla deliberazione 643/2013/R/IDR(recante il MTI), come aggiornati ai sensi del successivo comma 7.2. A tal fine gli Enti di governo dell’ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

7.2 La determinazione delle tariffe per l’anno 2016 si basa sui dati raccolti ai sensi del precedente metodo MTI, aggiornati con i dati di bilancio relativi all’anno 2014 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, trasmessi nelle modalità previste. Per la determinazione delle tariffe per gli anni 2017, 2018 e 2019, invece, i dati utilizzati saranno aggiornati, in sede di prima approvazione, con i dati di bilancio o di preconsuntivo relativi all’anno 2015 o, in mancanza, con quelli dell’ultimo bilancio disponibile, salvo le componenti per le quali è esplicitamente ammesso un dato stimato. In sede di aggiornamento biennale di cui al successivo comma 8.1, le componenti saranno riallineate ai dati di bilancio dell’anno (a-2).

7.3 Entro il 30 aprile 2016, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:

- a) definisce gli obiettivi e, acquisita la proposta del gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il Programma degli Interventi di cui al comma 6.2;*
- b) predisporre la tariffa per il secondo periodo regolatorio 2016÷2019 nell’osservanza del metodo di cui all’Allegato A alla presente deliberazione;*
- c) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l’aggiornamento del Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell’affidamento) che preveda, ai sensi dell’ art. 149, comma 4, del D.Lgs. 152/06, “il raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”;*

d) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette lo schema regolatorio di cui all'Articolo 6, inviando:

- I. il Programma degli Interventi, come disciplinato al comma 6.2;
- II. il Piano Economico-Finanziario, che, secondo quanto previsto al comma 6.2, esplicita il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito per le singole annualità del periodo 2016÷2019, fatta salva la possibilità di eventuali aggiornamenti;
- III. la convenzione di gestione, contenente le modifiche necessarie a recepire la disciplina introdotta con il presente provvedimento secondo quanto previsto al comma 6.2;
- IV. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata,
- V. l'atto o gli atti deliberativi di predisposizione tariffaria ovvero di approvazione dell'aggiornamento del piano economico-finanziario;
- VI. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 7.2, dei dati necessari, forniti nel formato richiesto dall'Autorità.

7.4 Entro i successivi 90 giorni, l'Autorità, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, approva le proposte tariffarie ai sensi dell'articolo 154, comma 4 del D.Lgs. 152/06.

7.5 Ove il termine di cui al precedente comma 7.3 decorra inutilmente il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente istanza di aggiornamento tariffario recante lo schema regolatorio, redatto conformemente ai criteri del presente provvedimento e ne dà comunicazione all'Autorità.

7.6 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito o gli altri soggetti competenti ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 7.5, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990 n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni. (...);

RICORDATO che, con riferimento al termine del 30 aprile 2016, con nota trasmessa ad ARERA da parte dell'Associazione Nazionale Autorità ed Enti di Ambito, è stata evidenziata l'estrema difficoltà per gli Enti di Governo dell'Ambito a dare attuazione all'obbligo di procedere alla approvazione delle proposte tariffarie entro il termine previsto, enumerandone i diversi motivi, e richiedendo una proroga dello stesso;

RILEVATO che, in riscontro alla richiesta di ANEA, ARERA, pur non assecondandola, ha ammesso la possibilità di tener conto delle decisioni dei soggetti competenti ove ricorrano motivate ragioni;

RICORDATA altresì la nota prot. 611 del 13/05/2016 dell'Ente d'Ambito Teramano, con la quale venivano comunicate ad ARERA le motivazioni di natura operativa che ostavano al rispetto del termine di cui sopra;

VISTA la Deliberazione Autorità Energia Elettrica Gas e Settore Idrico 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015 recante la Convenzione tipo per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del servizio idrico integrato - disposizioni sui contenuti minimi essenziali che dispone: "di prevedere che - ai sensi di quanto previsto dall'articolo 151, comma 3, del d.lgs. 152/06 - le convenzioni di gestione in essere siano rese conformi alla convenzione tipo e trasmesse all'Autorità per l'approvazione nell'ambito della prima predisposizione tariffaria utile,

secondo le modalità previste dal Metodo Tariffario Idrico per il secondo periodo regolatorio (MTI-2) e comunque non oltre 180 giorni dalla pubblicazione del presente provvedimento;”

VISTA la Deliberazione ERSI – *Sede Operativa Ambito Teramano* - del 6.7.2017 n. 1 come modificata dalla Delibera ERSI del 20.2.2018 n. 1 con la quale è stata approvata la Convenzione per la regolazione dei rapporti tra enti affidanti e gestori del Servizio Idrico Integrato nella Regione Abruzzo tra l’Ente di Governo d’Ambito Teramano e il gestore Ruzzo Reti spa secondo le disposizioni di cui alla Deliberazione Autorità Energia Elettrica Gas e Settore Idrico 656/2015/R/IDR del 23 dicembre 2015;

VISTI i risultati delle attività predisposizione tariffaria per il periodo 2016÷2019 di cui alla Relazione di accompagnamento ai sensi della Determinazione AEEGSI 3/2016 - DSID e al Piano degli Interventi ai sensi della Determinazione AEEGSI del 30 marzo 2016, n. 2/2016, parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

VERIFICATO che il Piano Economico Finanziario approvato garantisce, ai sensi dell’art.149, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 il *“raggiungimento dell’equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati”*;

VISTA la Deliberazione dell’ERSI – *Sede Operativa Ambito Teramano* - n. 2 del 6 luglio 2017 con la quale è stata approvata l’applicazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio anni 2016÷2019 – AEEG 664/2015/R/idr;

RICORDATO che, in adempimento alla normativa sopra citata, l’Autorità per l’energia elettrica il gas ed il sistema idrico, oggi ARERA, ha di recente approvato una serie di atti che prevedono precisi adempimenti in capo agli Enti di Governo dell’ambito, e nello specifico:

- con deliberazione 918/2017/R/idr ha disciplinato le regole e le procedure per l’aggiornamento biennale, previsto dall’articolo 8 della delibera 664/2015/R/idr, delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato elaborate in osservanza del MTI-2 ai fini della relativa rideterminazione per le annualità 2018 e 2019, integrando e modificando l’Allegato A alla deliberazione 664/2015/R/IDR recante il Metodo Tariffario Idrico 2016÷2019 (MTI-2);
- con deliberazione 917/2017/R/idr ha definito la regolazione della qualità tecnica, che trova applicazione dal 1° gennaio 2018, indicando che gli obiettivi di qualità tecnica devono essere recepiti in sede di aggiornamento dello specifico schema regolatorio secondo i termini e le modalità di cui alla citata deliberazione 918/2017/R/idr;
- con determina 29 marzo 2018 1/2018 – DSID ha definito le procedure per la raccolta dei dati tecnici e tariffari, nonché degli schemi tipo per la relazione di accompagnamento al programma degli interventi e all’aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019, ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr;

SPECIFICATO che la deliberazione 918/2017/R/idr, nel disciplinare gli adempimenti posti in capo agli Enti di governo dell’ambito finalizzati all’aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie, prevede all’art. 13 la seguente procedura:

“13.1 (...)gli Enti di governo dell’ambito validano le informazioni fornite dai gestori e le integrano o le modificano secondo criteri funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di investimento e di esercizio.

13.2 (...)entro il 30 aprile 2018, l’Ente di governo dell’ambito o altro soggetto competente:

- a) *definisce gli obiettivi da perseguire (sulla base degli standard di qualità tecnica fissati dalla RQTI e del livello di partenza delle prestazioni) e, acquisita la proposta del*

gestore riguardo agli interventi necessari al relativo conseguimento, aggiorna il programma degli interventi di cui al comma 2.1, lett. a);

- b) redige coerentemente - ed adotta con proprio atto deliberativo di approvazione - l'aggiornamento del piano economico finanziario di cui al comma 2.1, lett. b);*
- c) ai fini dell'approvazione da parte dell'Autorità, trasmette:*
 - i. il programma degli interventi, come disciplinato al comma 2.1, lett. a);*
 - ii. il piano economico finanziario, recante il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (9) come risultanti dall'aggiornamento delle componenti tariffarie per il biennio 2018÷2019, sulla base delle disposizioni del presente provvedimento;*
 - iii. una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata;*
 - iv. l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019;*
 - v. l'aggiornamento, ai sensi del precedente comma 3.1, dei dati necessari richiesti.*

13.3 Entro i successivi 90 giorni, salva la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, l'Autorità, ai sensi dell'art. 154, comma 4 del d.lgs. 152/06, approva la proposta di aggiornamento biennale di cui al precedente comma 13.2.

13.4 Ove il termine di cui al precedente comma 13.2 decorra inutilmente, il soggetto gestore trasmette all'Ente di governo dell'ambito o ad altro soggetto competente istanza di aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie e ne dà comunicazione all'Autorità.

13.5 L'Autorità, ricevuta la comunicazione di cui al precedente comma, diffida gli Enti di governo dell'ambito ad adempiere entro i successivi 30 giorni. Decorso il termine di cui al periodo precedente, l'istanza di cui al comma 13.4, intendendosi accolta dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente per effetto di quanto già previsto dall'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241, è trasmessa all'Autorità ai fini della sua valutazione ed approvazione entro i successivi 90 giorni.

13.6 Laddove l'Ente di governo dell'ambito rimanga inerte, ai sensi del comma 13.5, la quota parte dei costi di funzionamento dell'Ente di governo dell'ambito medesimo di cui all'art. 154, comma 1, del d.lgs. 152/06, saranno posti pari a zero per tutto il periodo in cui perduri l'inerzia dell'Ente di governo dell'ambito, secondo quanto disposto dal comma 7.10 della deliberazione 664/2015/R/IDR.

13.7 In conformità a quanto disposto ai commi 8.5 e 8.6 della deliberazione 664/2015/R/IDR, al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare l'equilibrio economico-finanziario della gestione, l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente, in qualsiasi momento del biennio 2018÷2019, può presentare all'Autorità motivata istanza di revisione infra periodo della predisposizione tariffaria trasmessa ai sensi del comma 7.3 della deliberazione 664/2015/R/IDR, come aggiornata ai sensi del presente provvedimento”.

PRESO ATTO della diffida ad adempiere trasmessa da ARERA in data 28 novembre 2018 ai sensi dell'articolo 1 della deliberazione 307/2016/R/IDR e dell'articolo 3, comma 1, lett. f), del DPCM 20 luglio 2012;

SPECIFICATO che in risposta alla diffida dell'ARERA del 28.11.2018 prot. AEEG PG 0033825/P, acquisita agli atti di questo Ente in data 29.11.2018 prot 1463, l'ERSI ha tempestivamente comunicato ad ARERA stessa, con nota protocollo 1520 del 11/12/2018, le criticità che hanno causato il rallentamento delle attività richieste e, successivamente, entro il termine dei 30 giorni dalla diffida, ha comunicato la conclusione delle attività in data 28 dicembre con nota protocollo 1640 del 28/12/2018;

DATO ATTO CHE il Dirigente e il Direttore Generale esprimono con la propria firma apposta in calce al presente atto il parere di regolarità tecnico-amministrativa e di legittimità;

VISTI:

- il D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;
- le LL.RR. 2/97 e s.m.i. e 9/2011 e s.m.i.;
- il D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- lo Statuto dell'ERSI.

DELIBERA

- 1) Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) **DI APPROVARE** la rideterminazione dei theta e VRG per le annualità tariffarie 2012÷2015 (Allegato 1) e 2016÷2017 (Allegato 2), come già approvate con Deliberazione CUS n. 27 del 10 novembre 2015 e Deliberazione ERSI – *Sede Operativa Ambito Teramano* – n. 2 del 6 luglio 2017 e che tale approvazione si rende nuovamente necessaria in sede di aggiornamento biennale della tariffa 2018÷2019 ai sensi della Deliberazione ARERA 918/2017/R/idr in considerazione della mancata approvazione da parte della stessa ARERA;
- 3) **DI APPROVARE** il Programma degli Interventi e la relazione di accompagnamento ai dati di qualità tecnica e al Programma degli Interventi, nel formato di cui all'Allegato 2 alla Determina ARERA 1/2018, allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 3);
- 4) **DI APPROVARE** la predisposizione tariffaria per il periodo 2018÷2019 (vincolo ai ricavi dei singoli gestori e il moltiplicatore tariffario teta (θ) come esplicitata nel Piano Economico-Finanziario (fino al termine dell'affidamento) predisposti in modo da garantire, ai sensi dell'art. 149, comma 4, del D.Lgs. 152/2006, "*il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità della gestione, anche in relazione agli investimenti programmati*", allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale (Allegato 4);
- 5) **DI APPROVARE** la relazione di accompagnamento che ha ripercorso la metodologia applicata ai sensi dell'allegato 3 alla Determina 1/2018 (Allegato 5);
- 6) **DI TRASMETTERE** copia della presente deliberazione alla Società Ruzzo Reti S.p.A. e ad ARERA;
- 7) **DI DARE MANDATO** agli uffici di ERSI di predisporre gli atti necessari all'approvazione da parte di ARERA della proposta tariffaria di cui alla presente deliberazione, in particolare, gli adempimenti previsti dalla Deliberazione ARERA 664/2015/R/idr così come aggiornata dalla Deliberazione ARERA 918/2017/R/idr e di procedere al caricamento sull'area extranet del portale ARERA della documentazione richiesta, compreso il caricamento delle proposte tariffarie MTI e MTI-2 anno 2016 nella sezione dedicata al fine di sottoporle ad approvazione da parte di ARERA in sede di aggiornamento biennale della tariffa;

- 8) **DI DISPORRE** che il presente provvedimento sia trasmesso all'ASSI quale informativa per i Comuni dell'Assemblea;
- 9) **DI DISPORRE** la pubblicazione del presente provvedimento per almeno 60 giorni sull'albo pretorio del sito ERSI.

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Attesa l'urgenza viste le scadenze inerenti il procedimento di aggiornamento degli atti e dei dati richiesti ai sensi delle deliberazioni 917/2017/R/idr e 918/2017/R/idr.

DELIBERA

DI RENDERE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18/8/2000, n. 267.

Data: 19/02/2019

PARERI DI REGOLARITÀ AI SENSI DELL'ART. 49, COMMA 1, D.LGS. 18.08.2000 N. 267


Parere di regolarità tecnico - amministrativa

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

IL DIRIGENTE

ING. CORRADO ROSSI

FIRMA




Parere di legittimità

Visto con parere: **FAVOREVOLE**

IL DIRETTORE GENERALE

ARCH. TOMMASO DI BIASE

FIRMA



Parere di regolarità contabile


Visto con parere: **FAVOREVOLE**

FIRMA

Visto per la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.Lgs. n. 267/2000

FIRMA

ESTENSORE: ING. CORRADO ROSSI





Ente Regionale Servizio Idrico Integrato

DI QUANTO SOPRA È STATO REDATTO IL PRESENTE VERBALE CHE, PREVIA LETTURA E CONFERMA, VIENE SOTTOSCRITTO.

IL PRESIDENTE
AVV. DANIELA VALENZA



IL SEGRETARIO F.F.
ING. ALESSANDRO ANTONACCI

Alessandro Antonacci

DELLA SUETESA DELIBERAZIONE E' STATA INIZIATA LA PUBBLICAZIONE IL GIORNO

20 FEB. 2019

AI SENSI E PER GLI EFFETTI DEL COMBINATO DISPOSTO DI CUI ALL'ART. 124 COMMA 2 DEL D.LGS.

18.8.2000, N. 267.



IL SEGRETARIO F.F.
ING. ALESSANDRO ANTONACCI

Alessandro Antonacci

SI ATTESTA CHE LA PRESENTE DELIBERAZIONE, VIENE PUBBLICATA AI SENSI DELL'ART. 32 DELLA L. 69/2009 SULL'ALBO PRETORIO ON-LINE DELL'ENTE REGIONALE PER IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO (E.R.S.I.) PER GIORNI QUINDICI DAL **20 FEB. 2019** AL **07 MAR. 2019**.

L'ADDETTO

Pluge